

## ALLEGATO "A"

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI ED IL COMUNE DI NOVE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DI NOVE

Il giorno....., del mese di....., dell'anno 2016, presso la sede municipale di Nove

TRA

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), via Roma 1 C.F. 83003130263 rappresentato dal sig. Furlan Emilio nato a Mirano (VE) il 15.01.1956 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso il Municipio;

E

il Comune di Nove (VI), con sede Nove (VI) – Piazza De Fabris 4 , C.F. 00295870240, rappresentato da ..... in qualità di ..... e domiciliato per la sua carica presso il Municipio di seguito individuati anche come "amministrazioni" e "parti"

#### **PREMESSO che:**

- l'art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 13 della Legge 4.11.2010, n. 183 stabilisce quanto segue: *"le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ..."*;
- l'art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone che: *"a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art 30 comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato"*;
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato"*
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- anche l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le rispettive Amministrazioni Comunali di Nove e di San Zenone degli Ezzelini hanno concordato l'attuazione della presente assegnazione temporanea di personale;
- richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Nove n. .... del ....., immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- la convenzione deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in comando, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

- il geom. Franco Zenetti con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere parte del proprio servizio presso ed a favore del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione;

### ***SI CONVIENE QUANTO SEGUE:***

#### **Art. 1 – Finalità della convenzione**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare le esigenze dell'ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune di San Zenone degli Ezzelini.

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini del geom. Franco Zanetti, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Nove, istruttore direttivo tecnico, Cat. giuridica D1 ed economica D1, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici ed Infrastrutture - del Comune di San Zenone degli Ezzelini;

Il consenso del dipendente è manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente**

Il dipendente geom. Franco Zanetti presterà al Comune di San Zenone degli Ezzelini una prestazione di lavoro pari a n. 12 (dodici) ore settimanali su 36 contrattuali (33,33%), nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, da svolgere presso l'ufficio tecnico del Comune stesso, nella seguente articolazione settimanale massima di:

- Lunedì mattino: ore 6
- Mercoledì mattino: ore 6

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di San Zenone degli Ezzelini, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto.

Le rimanenti 24(ventiquattro) ore settimanali (66,67%) saranno prestate presso il Comune di Nove con le mansioni che saranno da quest'ultimo assegnate, con la seguente articolazione settimanale di massima:

- Martedì : ore 9
- Giovedì: ore 9
- Venerdì : ore 6

La titolarità del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione è conservata dal Comune di Nove a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex D.Lgs n. 196/2003, ecc.) con l'obbligo comunque di concertare con il Comune di San Zenone degli Ezzelini, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato.

Per tutta la durata del comando il dipendente resta giuridicamente dipendente del Comune di Nove, mentre il rapporto di servizio che si instaura con il Comune di San Zenone degli Ezzelini attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

La presenza in servizio del dipendente sarà accertata presso i due enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale.

Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini verranno richieste e retribuite direttamente dall'Ente medesimo.

#### **Art. 4 – Attività formative**

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere ripartiti tra gli Enti stessi in relazione ai giorni di partecipazione.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative, previa acquisizione delle esigenze formative rilevate anche presso l'Ente di utilizzazione.

#### **Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari**

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Nove in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di San Zenone degli Ezzelini, sulla base di apposito rendiconto.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Nove, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

#### **Art. 6 – Compensi accessori**

Ciascuno degli Enti convenzionati assume, in via autonoma ed esclusiva, l'onere del finanziamento di tutti i compensi, in base al principio della equa ripartizione degli oneri che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio, quali anche le indennità di posizione organizzativa. I compensi accessori sopra indicati saranno liquidati direttamente a cura del Comune di San Zenone degli Ezzelini

Al dipendente compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c. 6 CCNL 22/1/2004) e per l'eventuale servizio mensa, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

#### **Art. 7 – Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione**

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale di cui alla presente convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Eventuali problematiche inerenti la gestione della convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

#### **Art. 8 – Durata della convenzione e recesso.**

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal 20.06.2016, per un periodo di quattro settimane eventualmente rinnovabile. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini e la conseguente autorizzazione da parte del Comune di Nove.

L'eventuale aumento delle ore comandate sarà definito con apposita modifica o integrazione della presente convenzione .

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) per scadenza naturale;
- b) prima della scadenza del termine fissato, per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, mediante atti deliberativi giuntali;
- c) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati, anche su espressa richiesta del dipendente comandato;

La volontà di risolvere unilateralmente la convenzione viene assunta con deliberazione giuntale trasmessa a mezzo PEC .

#### **Art. 9 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI NOVE

PER IL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

per accettazione: IL DIPENDENTE Franco Zanetti